

COMUNE DI NOCI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione con l’Ente

Articolo 5 – Entrata in vigore

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dall'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti da accertamenti esecutivi notificati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, inerenti IMU, TASI e TARI, relativi agli anni d'imposta 2016/2018, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese di notificazione degli atti.

2. Il Comune di Noci, su istanza del debitore da presentarsi dopo il 60° (sessantesimo) giorno dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzione dell'Ente e comunque entro il 30 giugno 2026, comunica, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune di Noci, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 15 (quindici) giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Ente mette a disposizione sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. L'Ente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: deve essere effettuato entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla notifica dell'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata e, successivamente, si procederà alla sottoscrizione della definizione agevolata;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 6 (sei) rate, la prima delle quali di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza nei successivi 5 (cinque) giorni dalla notifica dell'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata e, successivamente, si procederà alla sottoscrizione della definizione agevolata con rateizzazione delle cinque rate rimanenti di pari ammontare. Le restanti rate devono essere versate entro 30 (trenta) giorni dal versamento della rata precedente. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono

acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto ante definizione agevolata.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione con l'Ente

1. Possono rientrare nella definizione agevolata coloro i quali hanno sottoscritto piani di rateizzazione con il Comune di Noci per le annualità previste all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e che sono in regola con i versamenti oggetto di dilazione alla data di pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell'Ente. Tali contribuenti devono rispettare l'iter procedurale previsto dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento. Coloro i quali che non sono in regola con i versamenti del piano rateale sottoscritto con l'Ente, volendo usufruire della definizione agevolata, devono versare le rate omesse prima di presentare l'istanza di definizione agevolata.

Articolo 5 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.